

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FUMAGALLI CARULLI, DI
BENEDETTO, FIORILLO, MAZZUCA POGGIOLINI,
CORTELLONI, MUNDI, LAURIA Baldassarre e D’URSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1998

Modalità di attuazione della mobilità relativamente alle
qualifiche funzionali dei dipendenti delle Amministrazioni
dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. - È noto a tutti come le Amministrazioni dello Stato (oggi a metà tra pubblico e privato) siano prossime ad un collasso strutturale, e ciò per vari motivi.

L'exasperata perdurante conflittualità tra dipendenti e datore di lavoro è uno dei motivi. Un altro motivo, a cui si riconduce il primo, è il proliferare spesso contraddittorio di leggi e decreti, ai quali si sono aggiunte - compromettendo definitivamente il già precario equilibrio - norme scaturenti dalla stipula di contratti collettivi nazionali di lavoro.

Siamo arrivati al punto che nessuno è più in grado di individuare la norma in vigore in materia di carriere, livelli, profili, qualifiche, attribuzioni!

L'anarchia interpretativa è così diffusa che quello che vale per le Finanze non vale per la Giustizia e che tutti e due differiscono dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Un'altra causa è la demotivazione del personale amministrativo, al quale con l'introduzione delle qualifiche funzionali è stata preclusa ogni possibilità di carriera.

Altro motivo è il dispendio o meglio lo spreco di energie che ragionevolmente andrebbero indirizzate per l'assolvimento dei compiti di istituto e che invece vengono profuse in altre direzioni. Si calcola che su 100 lavoratori soltanto 40 siano utilizzati per attività di rilevanza esterna; altri 40 sono impiegati nella gestione di loro stessi e degli altri; i restanti 20 non lavoreranno mai in virtù di permessi, aspettative, malattie, maternità, distacchi, comandi...

Da recenti stime emerge un dato significativo: negli ultimi 5 anni si sono spesi mediamente 50 miliardi all'anno per le disfunzioni sopra segnalate.

Il presente disegno di legge dà risposta al malessere denunciato dai pubblici dipen-

denti disciplinando le carriere per legge, con conseguente abrogazione di tutte le norme in concorrenza fra loro.

L'articolo 1 determina le modalità per accedere al livello superiore prevedendo un concorso per titoli di servizio e culturali riservato a chi abbia maturato sette anni di effettivo servizio e sia in possesso del titolo di studio richiesto dal profilo cui si vuole accedere. Per chi non possiede il titolo di studio richiesto (ma sia in possesso del titolo immediatamente inferiore) gli anni di permanenza nel livello inferiore sono aumentati a dodici.

Si è seguito il consolidato criterio che l'esperienza possa supplire la carenza di titolo.

L'articolo 2 dispone che la mobilità orizzontale (cioè il passaggio tra diversi profili dello stesso livello), in sintonia con gli accordi tra sindacati e Governo, rimanga materia riservata alla contrattazione.

L'articolo 3, prevedendo l'esclusione dal concorso per un biennio di coloro che hanno subito una sanzione disciplinare, dà sostanza al nuovo codice disciplinare.

L'articolo 4, imponendo la verifica dei posti vacanti ogni biennio, obbliga le varie Amministrazioni ad attivarsi in tempi ragionevoli.

L'articolo 5, prevedendo la riserva del 50 per cento dei posti agli interni, evita che i posti vacanti nelle diverse qualifiche funzionali siano conferito solo agli esterni.

L'articolo 6, imponendo l'espletamento dei concorsi entro termini rigorosi, consente di cogliere il risultato di cui all'articolo 4.

L'articolo 7 tratta degli impiegati della IX qualifica funzionale (oramai assottigliati nel numero), che attendono da oltre dieci anni una promozione che altri hanno da tempo ottenuto (Presidenza del Consiglio

dei ministri, Ministero della sanità, dipartimento penitenziario etc). Si tratta di un atto di giustizia nei confronti di chi con paziente abnegazione, ha lavorato per un «padrone» poco riconoscente!

Per lo stesso motivo si ritiene che in sede di prima applicazione si debba provvedere in favore degli impiegati delle qualifiche inferiori alla nona, riducendo di due il numero degli anni richiesti per la partecipazione al concorso.

L'articolo 8 per evitare discordie interpretative, stabilisce che i benefici economici decorrano dalla data di pubblicazione dei bandi di concorso.

L'articolo 9 prevede che, in conseguenza dell'approvazione della presente proposta, le Amministrazioni dello Stato adeguino i rispettivi regolamenti alla nuova legge.

Se durante l'iter parlamentare della presente proposta dovessero essere avviate procedure di avanzamento, l'articolo 10 fa salvi gli effetti fino alla data di pubblicazione dei bandi di concorso.

Per una migliore pianificazione della riforma, l'articolo 11 prevede che la legge entri in vigore trascorsi 180 giorni dalla data della sua pubblicazione. Da quella data saranno abrogate tutte le disposizioni con essa incompatibili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Mobilità verticale)

1. L'accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore a quella posseduta avviene per concorso per titoli di servizio e colloquio. Per i profili professionali che prevedano manualità o l'uso di apparecchiature il colloquio può essere integrato da una prova pratica.

2. Al concorso di cui al comma 1 possono partecipare i dipendenti della stessa Amministrazione, anche di ruoli diversi, che alla data del bando abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica di appartenenza e che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla declaratoria del profilo professionale cui si vuole accedere.

3. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i dipendenti della stessa Amministrazione, anche di ruoli diversi, che abbiano maturato dodici anni di effettivo servizio nella qualifica di appartenenza e siano in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto dalla declaratoria del profilo professionale cui si vuole accedere.

4. Per la partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal possesso di eventuali titoli di specializzazione universitaria *post-lauream* ancorchè richiesti dal profilo professionale. Le specializzazioni suddette, qualora possedute, sono valutate come titolo di servizio.

Art. 2.

(Mobilità orizzontale)

1. Ai concorsi banditi con le modalità di cui all'articolo 1 possono partecipare anche

i dipendenti delle altre Amministrazioni dello Stato che abbiano maturato gli stessi requisiti nelle Amministrazioni di provenienza; fatto salva per l'Amministrazione che bandisce il concorso la facoltà di richiedere particolari requisiti per le professionalità di carattere tecnico o di elevata specializzazione. A parità di votazione costituisce titolo di precedenza l'appartenenza all'Amministrazione che bandisce il concorso.

Art. 3.

(Esclusione dal concorso)

1. I dipendenti che abbiano avuta inflitta una sanzione disciplinare sono esclusi da i concorsi di cui agli articoli 1 e 2 per un periodo di due anni dalla data in cui la sanzione è divenuta irrevocabile.

Art. 4.

(Ricognizione dei posti vacanti)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, le Amministrazioni dello Stato procedono ogni due anni alla verifica dei posti vacanti per ogni profilo professionale e qualifica funzionale.

Art. 5.

(Riserva di posti)

1. Il 50 per cento dei posti che si rendono vacanti nelle qualifiche funzionali è attribuito con le modalità di cui agli articoli 1 e 2.

2. Non si tiene conto della limitazione di cui al comma 1 per le qualifiche funzionali che prevedono esclusivamente l'accesso dall'interno.

3. I posti non coperti con le procedure di cui agli articoli 1 e 2 vanno in aumento ai posti messi a pubblico concorso.

Art. 6.

(Modalità concorsuali)

1. I concorsi di cui all'articolo 1 devono essere banditi dalle rispettive Amministrazioni entro dodici mesi dalla verifica biennale dalle vacanze ed ultimati nei dodici mesi successivi.

2. I titoli da sottoporre a valutazione, le prove pratiche e le materie oggetto di colloqui sono individuati dall'Amministrazione che bandisce il concorso.

Art. 7.

(Norma transitoria)

1. I dipendenti delle Amministrazioni dello Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno prestato dieci anni di effettivo servizio nella IX qualifica funzionale sono inquadrati nel ruolo ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con decorrenza degli effetti economici dalla data di pubblicazione della presente legge.

2. In sede di prima applicazione, gli anni di effettivo servizio richiesti al personale di cui agli articoli 1 e 2 sono rispettivamente cinque anni per il personale di cui al comma 2 dell'articolo 1 e di dieci anni per il personale di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Art. 8.

(Benefici economici)

1. I benefici economici derivati dall'applicazione degli articoli 1 e 2 decorrono dalla data di decreto di accertamento, ai sensi dell'articolo 4, dei posti vacanti.

Art. 9.

(Adeguamento dei regolamenti)

1. Le Amministrazioni dello Stato dovranno adeguare i loro regolamenti alle nuove disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 10.

(Norme di salvaguardia)

1. Sono fatti salvi gli effetti dei concorsi e delle procedure di avanzamento deliberati entro la data di pubblicazione della presente legge.

2. Concorsi e procedure di avanzamento di cui al comma 1 dovranno essere ultimati entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore dopo contottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Amministrazioni dello Stato dovranno procedere alla prima verifica dei posti vacanti con le modalità di cui agli articoli 4, 5 e 6.

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative con essa incompatibili.

N. 3318

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FUMAGALLI CARULLI, DI
BENEDETTO, FIORILLO, MAZZUCA POGGIOLINI,
CORTELLONI, MUNDI, LAURIA Baldassarre e D’URSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1998

Modalità di attuazione della mobilità relativamente alle
qualifiche funzionali dei dipendenti delle Amministrazioni
dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. - È noto a tutti come le Amministrazioni dello Stato (oggi a metà tra pubblico e privato) siano prossime ad un collasso strutturale, e ciò per vari motivi.

L'exasperata perdurante conflittualità tra dipendenti e datore di lavoro è uno dei motivi. Un altro motivo, a cui si riconduce il primo, è il proliferare spesso contraddittorio di leggi e decreti, ai quali si sono aggiunte - compromettendo definitivamente il già precario equilibrio - norme scaturenti dalla stipula di contratti collettivi nazionali di lavoro.

Siamo arrivati al punto che nessuno è più in grado di individuare la norma in vigore in materia di carriere, livelli, profili, qualifiche, attribuzioni!

L'anarchia interpretativa è così diffusa che quello che vale per le Finanze non vale per la Giustizia e che tutti e due differiscono dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Un'altra causa è la demotivazione del personale amministrativo, al quale con l'introduzione delle qualifiche funzionali è stata preclusa ogni possibilità di carriera.

Altro motivo è il dispendio o meglio lo spreco di energie che ragionevolmente andrebbero indirizzate per l'assolvimento dei compiti di istituto e che invece vengono profuse in altre direzioni. Si calcola che su 100 lavoratori soltanto 40 siano utilizzati per attività di rilevanza esterna; altri 40 sono impiegati nella gestione di loro stessi e degli altri; i restanti 20 non lavoreranno mai in virtù di permessi, aspettative, malattie, maternità, distacchi, comandi...

Da recenti stime emerge un dato significativo: negli ultimi 5 anni si sono spesi mediamente 50 miliardi all'anno per le disfunzioni sopra segnalate.

Il presente disegno di legge dà risposta al malessere denunciato dai pubblici dipen-

enti disciplinando le carriere per legge, con conseguente abrogazione di tutte le norme in concorrenza fra loro.

L'articolo 1 determina le modalità per accedere al livello superiore prevedendo un concorso per titoli di servizio e culturali riservato a chi abbia maturato sette anni di effettivo servizio e sia in possesso del titolo di studio richiesto dal profilo cui si vuole accedere. Per chi non possiede il titolo di studio richiesto (ma sia in possesso del titolo immediatamente inferiore) gli anni di permanenza nel livello inferiore sono aumentati a dodici.

Si è seguito il consolidato criterio che l'esperienza possa supplire la carenza di titolo.

L'articolo 2 dispone che la mobilità orizzontale (cioè il passaggio tra diversi profili dello stesso livello), in sintonia con gli accordi tra sindacati e Governo, rimanga materia riservata alla contrattazione.

L'articolo 3, prevedendo l'esclusione dal concorso per un biennio di coloro che hanno subito una sanzione disciplinare, dà sostanza al nuovo codice disciplinare.

L'articolo 4, imponendo la verifica dei posti vacanti ogni biennio, obbliga le varie Amministrazioni ad attivarsi in tempi ragionevoli.

L'articolo 5, prevedendo la riserva del 50 per cento dei posti agli interni, evita che i posti vacanti nelle diverse qualifiche funzionali siano conferito solo agli esterni.

L'articolo 6, imponendo l'espletamento dei concorsi entro termini rigorosi, consente di cogliere il risultato di cui all'articolo 4.

L'articolo 7 tratta degli impiegati della IX qualifica funzionale (oramai assottigliati nel numero), che attendono da oltre dieci anni una promozione che altri hanno da tempo ottenuto (Presidenza del Consiglio

dei ministri, Ministero della sanità, dipartimento penitenziario etc). Si tratta di un atto di giustizia nei confronti di chi con paziente abnegazione, ha lavorato per un «padrone» poco riconoscente!

Per lo stesso motivo si ritiene che in sede di prima applicazione si debba provvedere in favore degli impiegati delle qualifiche inferiori alla nona, riducendo di due il numero degli anni richiesti per la partecipazione al concorso.

L'articolo 8 per evitare discordie interpretative, stabilisce che i benefici economici decorrano dalla data di pubblicazione dei bandi di concorso.

L'articolo 9 prevede che, in conseguenza dell'approvazione della presente proposta, le Amministrazioni dello Stato adeguino i rispettivi regolamenti alla nuova legge.

Se durante l'*iter* parlamentare della presente proposta dovessero essere avviate procedure di avanzamento, l'articolo 10 fa salvi gli effetti fino alla data di pubblicazione dei bandi di concorso.

Per una migliore pianificazione della riforma, l'articolo 11 prevede che la legge entri in vigore trascorsi 180 giorni dalla data della sua pubblicazione. Da quella data saranno abrogate tutte le disposizioni con essa incompatibili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Mobilità verticale)

1. L'accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore a quella posseduta avviene per concorso per titoli di servizio e colloquio. Per i profili professionali che prevedano manualità o l'uso di apparecchiature il colloquio può essere integrato da una prova pratica.

2. Al concorso di cui al comma 1 possono partecipare i dipendenti della stessa Amministrazione, anche di ruoli diversi, che alla data del bando abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica di appartenenza e che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla declaratoria del profilo professionale cui si vuole accedere.

3. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i dipendenti della stessa Amministrazione, anche di ruoli diversi, che abbiano maturato dodici anni di effettivo servizio nella qualifica di appartenenza e siano in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto dalla declaratoria del profilo professionale cui si vuole accedere.

4. Per la partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal possesso di eventuali titoli di specializzazione univertaria *post-lauream* ancorchè richiesti dal profilo professionale. Le specializzazioni suddette, qualora possedute, sono valutate come titolo di servizio.

Art. 2.

(Mobilità orizzontale)

1. Ai concorsi banditi con le modalità di cui all'articolo 1 possono partecipare anche

i dipendenti delle altre Amministrazioni dello Stato che abbiano maturato gli stessi requisiti nelle Amministrazioni di provenienza; fatto salva per l'Amministrazione che bandisce il concorso la facoltà di richiedere particolari requisiti per le professionalità di carattere tecnico o di elevata specializzazione. A parità di votazione costituisce titolo di precedenza l'appartenenza all'Amministrazione che bandisce il concorso.

Art. 3.

(Esclusione dal concorso)

1. I dipendenti che abbiano avuta inflitta una sanzione disciplinare sono esclusi da i concorsi di cui agli articoli 1 e 2 per un periodo di due anni dalla data in cui la sanzione è divenuta irrevocabile.

Art. 4.

(Ricognizione dei posti vacanti)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, le Amministrazioni dello Stato procedono ogni due anni alla verifica dei posti vacanti per ogni profilo professionale e qualifica funzionale.

Art. 5.

(Riserva di posti)

1. Il 50 per cento dei posti che si rendono vacanti nelle qualifiche funzionali è attribuito con le modalità di cui agli articoli 1 e 2.

2. Non si tiene conto della limitazione di cui al comma 1 per le qualifiche funzionali che prevedono esclusivamente l'accesso dall'interno.

3. I posti non coperti con le procedure di cui agli articoli 1 e 2 vanno in aumento ai posti messi a pubblico concorso.

Art. 6.

(Modalità concorsuali)

1. I concorsi di cui all'articolo 1 devono essere banditi dalle rispettive Amministrazioni entro dodici mesi dalla verifica biennale dalle vacanze ed ultimati nei dodici mesi successivi.

2. I titoli da sottoporre a valutazione, le prove pratiche e le materie oggetto di colloqui sono individuati dall'Amministrazione che bandisce il concorso.

Art. 7.

(Norma transitoria)

1. I dipendenti delle Amministrazioni dello Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno prestato dieci anni di effettivo servizio nella IX qualifica funzionale sono inquadrati nel ruolo ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con decorrenza degli effetti economici dalla data di pubblicazione della presente legge.

2. In sede di prima applicazione, gli anni di effettivo servizio richiesti al personale di cui agli articoli 1 e 2 sono rispettivamente cinque anni per il personale di cui al comma 2 dell'articolo 1 e di dieci anni per il personale di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Art. 8.

(Benefici economici)

1. I benefici economici derivati dall'applicazione degli articoli 1 e 2 decorrono dalla data di decreto di accertamento, ai sensi dell'articolo 4, dei posti vacanti.

Art. 9.

(Adeguamento dei regolamenti)

1. Le Amministrazioni dello Stato dovranno adeguare i loro regolamenti alle nuove disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 10.

(Norme di salvaguardia)

1. Sono fatti salvi gli effetti dei concorsi e delle procedure di avanzamento deliberati entro la data di pubblicazione della presente legge.

2. Concorsi e procedure di avanzamento di cui al comma 1 dovranno essere ultimati entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore dopo contottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Amministrazioni dello Stato dovranno procedere alla prima verifica dei posti vacanti con le modalità di cui agli articoli 4, 5 e 6.

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative con essa incompatibili.

